

- 4) Qualora la Corte di giustizia dell'Unione europea risolve in senso negativo la terza questione, sub a) e b), o il Bundesarbeitsgericht adotti una decisione in tal senso sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia nella sentenza sul rinvio pregiudiziale:

se la violazione del divieto di discriminazione in base all'età sancito dal diritto primario, che contraddistingue un sistema di retribuzione nell'ambito di un contratto collettivo e lo rende nel complesso inoperante, tenuto conto anche dei relativi costi supplementari a carico dei datori di lavoro interessati e del diritto di negoziazione delle parti della contrattazione collettiva, possa essere eliminata, fino all'entrata in vigore di una nuova normativa conforme al diritto dell'Unione, soltanto prendendo come riferimento sempre il rispettivo livello più elevato di anzianità anagrafica nell'applicazione delle disposizioni in materia di retribuzione del contratto collettivo.

- 5) Qualora la Corte di giustizia dell'Unione europea risolve in senso negativo la quarta questione, o il Bundesarbeitsgericht adotti una decisione in tal senso sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia nella sentenza sul rinvio pregiudiziale:

se, alla luce del diritto di negoziazione delle parti della contrattazione collettiva, sia compatibile con il divieto di discriminazione in base all'età sancito dal diritto dell'Unione e con l'esigenza di sanzioni efficaci in caso di violazione di tale divieto concedere alle parti della contrattazione collettiva un termine limitato (per esempio di sei mesi) per sanare retroattivamente l'inefficacia del sistema retributivo concordato, precisando che, qualora non venga adottata una nuova normativa conforme al diritto dell'Unione entro il termine impartito, nell'applicazione del contratto collettivo si dovrà sempre prendere come riferimento il livello di anzianità anagrafica più elevato; a tale proposito, quale margine temporale possa eventualmente essere concesso alle parti della contrattazione collettiva per la retroattività delle nuove disposizioni conformi al diritto dell'Unione.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 16 giugno 2010 — Land Berlin/Alexander Mai**

(Causa C-298/10)

(2010/C 260/04)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesarbeitsgericht

**Parti**

Ricorrent: Land Berlin

Convenuto: Alexander Mai.

**Questione pregiudiziale**

Se una disposizione in materia di retribuzione di un contratto collettivo per i lavoratori del pubblico impiego, quale l'art. 27 del Bundesangestelltentarifvertrag (contratto collettivo per i dipendenti pubblici tedeschi; in prosieguo: il «BAT»), in combinato disposto con le tabelle retributive del contratto collettivo n. 35 allegato al BAT, che fissa le retribuzioni di base per i singoli gradi retributivi secondo livelli di anzianità anagrafica, violi il divieto di discriminazione in base all'età sancito dal diritto primario (attualmente art. 21, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE) come concretizzato dalla direttiva 2000/78/CE <sup>(1)</sup>, tenuto anche conto del diritto di negoziazione delle parti della contrattazione collettiva garantito dal diritto primario (attualmente art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE).

<sup>(1)</sup> Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 29 giugno 2010 — Agrana Zucker GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft**

(Causa C-309/10)

(2010/C 260/05)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgerichtshof

**Parti**

Ricorrente: Agrana Zucker GmbH

Convenuto: Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

**Questioni pregiudiziali**

1) Se l'art. 11 del regolamento (CE) del Consiglio del 20 febbraio 2006, n. 320, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che si deve comunque esigere il versamento dell'intero importo del contributo temporaneo per la ristrutturazione per lo zucchero e lo sciroppo di inulina, fissato per la campagna di commercializzazione 2008/2009 a EUR 113,30 per tonnellata di quota, anche quando risulti che attraverso tale pagamento si registrerebbe una (notevole) eccedenza del fondo di ristrutturazione e si debba per contro escludere un ulteriore aumento del fabbisogno finanziario.

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):

Se in questo caso l'art. 11 della direttiva (CE) n. 320/2006 violi il principio delle competenze di attribuzione in quanto, mediante il contributo temporaneo per la ristrutturazione, tale disposizione potrebbe introdurre un'imposta generale non limitata al finanziamento di spese che vanno a beneficio dei destinatari dell'imposta.

<sup>(1)</sup> GU L 58, pag. 42.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto (Portogallo) il 1° luglio 2010 — Companhia Siderúrgica Nacional, Csn Caymann Ltd/Unifer Steel SL, BNP Paribas (Suisse), Colepcc SA, Banco Português de Investimento SA (BPI)**

(Causa C-315/10)

(2010/C 260/06)

*Lingua processuale: il portoghese*

**Giudice del rinvio**

Tribunal da Relação do Porto

**Parti**

*Appellanti:* Companhia Siderúrgica Nacional, Csn Caymann Ltd

*Appellati:* Unifer Steel SL, BNP Paribas (Suisse), Colepcc SA, Banco Português de Investimento SA (BPI)

**Questioni pregiudiziali**

1) Se il fatto che le autorità giudiziarie portoghesi abbiano declinato, in ragione della nazionalità, la propria competenza a conoscere di una domanda relativa ad un credito osti alla connessione tra le domande prevista agli artt. 6, punto 1), e [28] del regolamento n. 44/2001 <sup>(1)</sup>, in quanto dinanzi ai giudici portoghesi è stata presentata un'altra domanda, basata sull'esercizio dell'azione pauliana, nei confronti sia del debitore che del terzo cessionario — in questo caso di un credito —, nonché dei depositari del credito ceduto al terzo cessionario — depositari domiciliati in Portogallo —, affinché siano tutti vincolati dall'eventuale giudicato.

2) In caso di risposta negativa, se sia liberamente applicabile alla fattispecie l'art. 6, punto 1), del regolamento n. 44/2001.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 7 luglio 2010 — Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)/Hauptzollamt Hamburg-Stadt**

(Causa C-338/10)

(2010/C 260/07)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Finanzgericht Hamburg

**Parti**

*Ricorrente:* Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)

*Convenuto:* Hauptzollamt Hamburg-Stadt